

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2723

DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 9 maggio 2002 (v. stampato Senato n. 1311)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SALUTE

(SIRCHIA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(MATTEOLI)

Differimento del termine di cui all'articolo 1 del decreto-
legge 3 maggio 2001, n. 159, convertito dalla legge 2 luglio
2001, n. 249

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 9 maggio 2002*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Differimento termine ossigeno disciolto).

1. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 249, recante proroga della disciplina prevista

dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è differito al 31 dicembre 2003.

2. I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dell'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assicurano l'attuazione della disciplina di cui al comma 1.

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

